



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2016

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

CONSIDERATO che il giorno 16 aprile 2016 il territorio della Repubblica dell'Ecuador è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.8;

TENUTO CONTO che, in conseguenza del predetto evento calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di numerosi centri abitati;

CONSIDERATO, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione nel territorio dell'Ecuador, per la quale si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alle popolazioni colpite e l'attivazione di misure per la messa in sicurezza degli edifici e la quantificazione dei danni;

VISTA la decisione n.1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile;

RAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta le necessarie disponibilità;

VISTA la nota del 17 aprile 2016 con la quale il Governo della Repubblica dell'Ecuador ha richiesto l'assistenza della Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile (ECHO) della Commissione europea;

CONSIDERATO che, in risposta al terremoto in Ecuador, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha attivato un intervento di emergenza umanitaria ai sensi dell'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, mediante un contributo multilaterale di emergenza del valore di 500.000 euro a favore della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa (FICROSS);

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile del 20 aprile 2016, prot. n. CG/19858;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera dello stato di emergenza;

SENTITO il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA

ART. 1

- 1 In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 24



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 16 aprile 2016 nel territorio della Repubblica dell'Ecuador.

- 2 Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione e l'attivazione di misure per la messa in sicurezza degli edifici e la quantificazione dei danni, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
- 3 Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite di euro 100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 APR. 2016

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
